

ACCORDO DI PROSSIMITA'

Accordo di *Prossimità*, ai sensi dell'art. 8 D.L. 138/2011, sulla disciplina del contratto a tempo determinato e contratto in somministrazione a tempo determinato, presso le aziende ALGHERO IN HOUSE S.R.L. E FONDAZIONE ALGHERO MUSEI EVENTI TURISMO ARTE

In Sassari, 20 novembre 2019

ALGHERO IN HOUSE S.R.L., rappresentata dalla direttrice Sarah Ceccotti

FONDAZIONE ALGHERO MUSEI EVENTI TURISMO ARTE, rappresentata dal legale rappresentante Andrea Federico Delogu

e

Organizzazioni sindacali provinciali:

FILCAMS CGIL, rappresentata dalla segretaria generale Maria Teresa Sassu

FISASCAT CISL, rappresentata dalla segretaria generale Maria Giovanna Mela e Pierfranco Piredda segr.terr

UILTuCS-Sardegna, rappresentata dal segretario area territoriale Graziano Pazzona

CSS, rappresentata dal segretario provinciale Claudio Deligios



premesse che

• l'art. 19, D.Lgs 81/2015 prevede che, "...Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

- comma 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

- comma 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

• l'art. 31, c.1, D.Lgs 81/2015 prevede che, "... Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in



forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro.

- il ccnl servizi di pulizia aziende industriali - Multiservizi Integrati agli artt. 11 e 16 regola il ricorso al contratto di lavoro in somministrazione, a tempo determinato e i limiti quantitativi;
- il ccnl enti culturali e ricreativi Federculture all'art. 19 regola il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato e i limiti quantitativi;
- alle proroghe e ai rinnovi contrattuali dei lavoratori interessati, verranno integralmente applicati i CCNL Servizi di pulizia aziende industriali - Multiservizi Integrati e Enti Culturali e Ricreativi Federculture, con la sola esclusione degli articoli e degli accordi dei CCNL di riferimento che regolamentano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione e ai limiti quantitativi dello stesso;
- il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione oltre i limiti quantitativi normativi e contrattuali è dovuto solo ed esclusivamente ad una situazione transitoria e nelle more della particolare procedura pubblicitica di assunzione di entrambe le aziende e nelle more della particolare situazione amministrativa (nuovo insediamento del consiglio comunale) e ha come unica finalità la maggiore occupazione e la prosecuzione dell'attività;
- l'art.8, c.1 del D.L. 138/2011 prevede che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività;
- l'art.8, c.2 del D.L. 138/2011 prevede che le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento ai contratti a termine;
- l'accordo ha come unico scopo la maggiore occupazione e la salvaguardia della prosecuzione dell'attività di impresa attraverso la deroga temporanea ai limiti quantitativi e di durata del termine previsti dalla normativa vigente in materia di contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione a tempo determinato;
- l'accordo rispetta le convenzioni internazionali sul lavoro, la normativa della comunità europea sul lavoro e la normativa costituzionale sul lavoro;
- nell'ottica della realizzazione della maggiore occupazione, finalità fondamentale per la deroga legale, si precisa che: l'applicazione integrale dei limiti quantitativi e di durata del contratto di lavoro a tempo determinato e contratto in somministrazione a tempo determinato disciplinati dal D.Lgs 81/2015, determinerebbe la perdita di tredici (13) posti di lavoro di cui due presso l'Alghero in House Srl e undici presso la Fondazione Alghero Musei Eventi Turismo Arte, e impedirebbe la prosecuzione dell'ordinaria attività di due realtà produttive chiave nella gestione dei servizi pubblici del Comune di Alghero, Socio

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature at the top and the initials "G.S." below it.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signatures at the bottom right corner.

Unico di entrambi le realtà, con conseguente grave disagio a discapito dei cittadini fruitori di tali servizi pubblici locali. Le realtà aziendali oggetto dell'accordo, sono giuridicamente configurate come *longa manos* dell'Amministrazione locale, ovvero il proprio braccio operativo. Per le stesse ragioni, sono anche sottoposte alle norme pubblicistiche in materia di reclutamento del personale, ovvero selezioni ad evidenza pubblica che necessitano di tempi, di valutazioni e di procedure più gravose per raggiungere il risultato delle assunzioni a tempo indeterminato del personale coinvolto.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

• **ART.1 – ambito di applicazione**

il presente accordo si applica alla società ALGHERO IN HOUSE S.R.L. e alla FONDAZIONE ALGHERO MUSEI EVENTI TURISMO ARTE per la stipula delle proroghe e dei rinnovi contrattuali di lavoro a tempo determinato in somministrazione dei soli lavoratori in forza alla data del 230/11/2019

• **ART.2 – limiti quantitativi e di durata**

le proroghe e i rinnovi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato dei dipendenti in forza alla data 20/11/2019, prescindono dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione e non saranno assoggettati ad alcun limite quantitativo e di durata previsti dal D.Lgs 81/2015 .

• **ART.3 – decorrenza e durata**

il presente accordo decorre dalla data di stipula delle proroghe e dei rinnovi contrattuali dei lavoratori somministrati in forza alla data del 20/11/2019 e scadrà il 31/12/2020 quale termine ultimo per la stabilizzazione dei dipendenti a seguito di Selezione ad evidenza pubblica.

Letto confermato e sottoscritto


Sassari 20 novembre 2019

Aziende:

ALGHERO IN HOUSE S.R.L. - UNIPERSONALE, rappresentata dalla direttrice Sarah Ceccotti




FONDAZIONE ALGHERO MUSEI EVENTI TURISMO ARTE, rappresentata dal legale rappresentante Andrea Federico Delogu




Organizzazioni sindacali provinciali:

FILCAMS CGIL, rappresentata dalla segretaria generale Maria Teresa Sassu



FISASCAT CISL, rappresentata dalla segretaria generale Maria Giovanna Mela e Pierfranco Piredda segretario terr



UILTuCS-Sardegna, rappresentata dal segretario area territoriale Graziano Pazzona



CSS, rappresentata dal segretario provinciale Claudio Deligios

